



COMUNE DI TORRE LE NOCELLE

PROVINCIA DI AVELLINO

*copia*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N.16 DEL 21.06.2021**

**OGGETTO: PIANO URBANISTICO COMUNALE – ex L.R.16/2004 e ss.mm.ii.  
APPROVAZIONE (ex art. 3 c.5 del Reg. Regionale 5/2011 e ss.mm.ii.)**

L'anno duemilaventuno addi Ventuno del mese di **Giugno** alle ore **18:35** nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta Pubblica con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Presiede la seduta l'Avv. **ANTONIO CARDILLO - SINDACO**

Dei consiglieri comunali sono presenti **n.8** e assenti **n. 3** come segue:

N. ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	Cardillo Antonio	X	
2	Petriello Carlo	X	
3	Capobianco Leo	X	
4	Bevilacqua Marco	X	
5	De Cristofaro Evelin	X	
6	De Pasquale Fabio	X	
7	Porciello Antonio Carmine	X	
8	Colella Tolmino	X	
9	Di Iorio Roberto		X
10	De Angelis Ciriaco		X
11	De Roma Giuseppe		X

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Segretario Comunale Dott. Armando Orciuoli**.

**Il Sindaco - Presidente**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

**Il Sindaco – Presidente** dà lettura dell' oggetto in trattazione.

Nessun consigliere chiede di intervenire in merito all'argomento

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO**

- che il Comune di Torre le Nocelle (AV) è dotato di Piano Regolatore Generale definitivamente approvato Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n°1988 del 22.03.1985;
- che il territorio comunale di Torre le Nocelle è disciplinato dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, oggi di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

### **DATO ATTO**

- che l'Amministrazione comunale ha avviato la formazione del Piano Urbanistico Comunale con Delibera di Giunta n.59 del 22/01/2015;
- che il processo formativo del predetto PUC è stato avviato mediante partecipazione pubblica di cui all'incontro del 08/04/2017 tenutosi presso l'auditorium Prof. Clemente Penna del Comune di Torre le Nocelle;
- che il Comune di Torre le Nocelle, a seguito di regolare gara, ha affidato l'incarico per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) e della VAS all'arch. Pio Castiello, con determina del Responsabile del servizio tecnico n. 56 del 21/03/2016 e successivo atto di convenzione del 25/03/2016;
- che gli approfondimenti agro-pedologici e geo-sismici sono stati affidati dall'Amministrazione Comunale con atti separati ad altri professionisti, rispettivamente:
  - Dr. Angelo Raffaele Musto (Agronomo)
  - Dr. Carmine De Cicco e Dr. Claudio Sacco (Geologi)
- che con nota acquisita al prot. n.347 del 31.01.2018 il progettista incaricato per la parte urbanistica ha trasmesso gli elaborati tecnici costituenti il Piano Urbanistico Comunale - Disposizioni strutturali – Fase preliminare di cui all'art. 2, comma 4 del Regolamento;
- che con delibera di G.C. n°15 del 02/02/2018 l'Amministrazione Comunale approvava la Proposta di Piano Preliminare del PUC, corredata dal Rapporto Preliminare della VAS;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del regolamento 05/2011 l'amministrazione ha avviato la partecipazione e la pubblicità del processo di pianificazione e che sono state effettuate consultazioni ai fini della condivisione del preliminare di piano;
- che è stata avviata, contestualmente al procedimento di pianificazione, la Valutazione Ambientale Strategica del PUC ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- che con nota 724 del 06.03.2018 il Responsabile del Procedimento Ing. Pasqualino Cefalo in qualità di Autorità Procedente ha inoltrato istanza di VAS all'Autorità Competente;
- che in data 06.03.2018 presso l'Ufficio Tecnico del Comune si è tenuto l'incontro tra l'Autorità Procedente, rappresentata dall'Ing. Pasqualino Cefalo, e l'Autorità Competente, rappresentata dal Geom. Eugenio De Marco;
- che in data 23.03.2018 si è tenuto presso l'Auditorium Prof. Clemente Penna del Comune di Torre le Nocelle l'assemblea con tutti i cittadini e le Associazioni come da pubblicazione sul BURC n° 23 del 19.03.2018 e come pubblicato sul sito web del Comune di Torre le Nocelle;

- che in data 12.04.2018 si è tenuta la seduta conclusiva di consultazione dei cittadini, delle associazioni e degli SCA;
- che a seguito delle predette fasi partecipative l'Amministrazione Comunale ha trasmesso i contributi pervenuti da parte della cittadinanza relative al Preliminare di PUC di cui alla Delibera di G.C. n°15/2018;
- che sono stati acquisiti al protocollo del Comune n. 1589 del 11.05.2018 tutti gli elaborati urbanistici costitutivi del PUC (disposizioni strutturali, disposizioni programmatiche e atti di programmazione), unitamente al Piano di Zonizzazione acustica e dallo studio agro pedologici riguardanti l'uso del suolo agricolo e forestale;
- che gli studi geosismici ex L.R. 09/83, e il Rapporto Ambientale sono stati acquisiti al prot. comunale in date successive;
- che il Comune di Torre Le Nocelle ha adottato il Piano Urbanistico Comunale con delibera di G.C. n° 61 del 16.05.2018 (pubblicazione sul BURC n° 40 dell'11.06.2018);
- che sono pervenute Osservazioni al PUC a seguito dell'avviso di deposito pubblicato sul BURC n.40 del 11/06/2018 e alla proroga del termine per le osservazioni pubblicata sul BURC n. 38 del 24/06/2019, resasi necessaria a seguito degli studi di approfondimento in materia archeologica acquisiti al protocollo dell'Ente in data 13/05/2019 prot. n.1481;
- che con delibera di G.C. n.74 del 30/08/2019, rettificata con delibera di G.C. n.82 del 17/09/2019, sono state assunte le determinazioni sulle osservazioni pervenute;
- che con delibera di G.C. n.97 del 05/11/2019 si è preso atto degli elaborati progettuali del Piano Urbanistico Comunale adeguati alle determinazioni sulle osservazioni, acquisiti al protocollo comunale n.3348 del 29/10/2019;

#### **DATO ATTO, altresì**

- che il PUC è stato trasmesso alla Provincia di Avellino per la dichiarazione di coerenza di cui all'art.3 co.4 del Regolamento Regionale n. 5/2011 e ss.mm. ed ii., con nota prot.205 del 23/01/2010, ricevuta dall'Ente Provincia in data 27/01/2020 ed acquisita al protocollo del medesimo Ente al n.3037 del 28/01/2020;
- che con nota della Provincia di Avellino del 27/07/2020 prot. 0018769, acquisita al protocollo comunale al n°2071 in data 28/07/2020, il predetto Ente ha dato comunicazione del Provvedimento Presidenziale n.59 del 22/07/2020 con il quale **ha dichiarato la coerenza** del Piano Urbanistico Comunale alle strategie sovracomunali individuate dall'Amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, **condizionandola al "...recepimento delle osservazioni e con le conseguenti prescrizioni, adeguamenti ed integrazioni per come riportate nell'unito Allegato 1..."**;
- che in merito a quanto innanzi la Giunta Comunale, anche sulla scorta della nota a firma dell'Arch. Pio Castiello acquisita al protocollo comunale al n°1226 del 12/04/2021, ha ritenuto necessario acquisire un parere legale, stante la complessità della materia, all'uopo dando mandato, con delibera di G.C. n.49 del 11/05/2021, al Responsabile del Servizio Tecnico per l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l'acquisizione del predetto parere legale;
- che il consulente legale all'uopo incaricato con Determinazione Dirigenziale del Responsabile dell'Area Tecnica n.113 del 18/05/2021, prof. avv. Marcello Feola, ha trasmesso con nota acquisita al prot. com. n.1763 del 27/05/2021 il "*parere pro veritate*" che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di aderire al succitato "*parere pro veritate*" del prof. avv. Marcello Feola, che conclusivamente si esprime nei seguenti termini: "*Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono, il Comune di Torre le Nocelle, in sede di approvazione del PUC con deliberazione consiliare (art.3, comma 5, R.R. n.5/2011), non è vincolato ad osservare le "prescrizioni,*

adeguamenti ed integrazioni” di cui al provvedimento del Presidente della Provincia di Avellino n.59 del 22/07/2020, dovendo solo limitarsi a “tenerne conto”.”;

#### **CONSIDERATO**

✓ che il Piano Urbanistico Comunale completo di tutti gli elaborati opportunamente integrati è stato inviato agli enti ed organi tutori per l’acquisizione dei pareri previsti dalle norme vigenti;

✓ che a tale riguardo sono stati conseguiti i seguenti pareri e Nulla Osta:

- parere geo-sismico ex art.15 L.R. 9/83 (art.89, DPR 380/01) reso **con esito favorevole** con prescrizione mediante Decreto dirigenziale Genio Civile di Avellino n.72 del 04/12/2020;

-parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (prat. 2019\_14382) prot. 8472/2020 del 05/05/2020, acquisito al prot. com. n.1344 del 06/05/2020, **che attesta la compatibilità** del PUC con il PSAI-Rf (Piano Strategico assetto Idrogeologico-Rischio Frane) nonché la compatibilità con il PGRA-DAM (Piano gestione alluvione del Distretto Appennino Meridionale) con raccomandazioni, indicazioni e osservazioni;

- che la Valutazione di impatto archeologico (VIARCH) acquisita al prot. com. n.1481 del 13/05/2019 è stata trasmessa alla competente Soprintendenza con nota prot. com.3546 del 18/11/2019, ad oggi priva di riscontro;

- che gli elaborati del PUC adeguati alle osservazioni accolte sono stati inviati all’ASL di Avellino con nota prot. com.3541 del 18/11/2019, ad oggi priva di riscontro, per l’acquisizione del parere ex L.R. n.13/85;

#### **VISTI**

- gli elaborati dello Studio geosismico ex L.R. n.9/83 adeguati ai succitati pareri degli enti ed organi competenti, acquisiti al prot. com. n 1759 del 22.06.2020 ;

- gli elaborati della Valutazione di impatto archeologico (VIARCH) acquisita al prot. com. n.1481 del 13/05/2019;

- gli elaborati aggiornati di PUC trasmessi dal progettista incaricato con nota acquisita al prot. com. n. 3105 del 17/11/2020 , recanti gli adeguamenti ai predetti pareri degli enti ed organi tutori, nonché agli aspetti di carattere strutturale ovvero “strategico” emergenti dalla succitata dichiarazione di coerenza alle strategie sovracomunali individuate dall’Amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, espressa dalla Provincia di Avellino;

**VISTO** il parere di cui all’art.15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base dell’istruttoria svolta dall’amministrazione precedente e della documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 dello stesso decreto legislativo, espresso, come autorità competente, dal Responsabile dell’Ufficio VAS Geom. Eugenio De Marco;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), dal Responsabile dell’Area Tecnica;

#### **RITENUTO**

- che, sulla scorta del parere favorevole di regolarità tecnica, i predetti elaborati aggiornati riscontrino adeguatamente i pareri degli enti ed organi tutori, nonché la dichiarazione di coerenza della Provincia di Avellino anche alla luce del richiamato “*parere pro veritate*” ricevuto dal prof. avv. Marcello Feola;

- di dover procedere all’approvazione del PUC, anche in adempimento dei relativi obblighi di cui alle disposizioni regionali in materia, stante il lungo tempo trascorso dalla richiesta all’ASL di Avellino del parere ex L.R. n.13/85, inoltrata con nota prot. com.3541 del 18/11/2019;

#### **VISTI**

- la L.U. del 17.08.1942 n.1150 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 16.04 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale n.5/2011 e ss.mm.ii.;

Consiglieri presenti n°8 , assenti n. 3 (Consigliere: Di Iorio Roberto, De Angelis Ciriaco e De Roma Giuseppe) votanti n° 8;

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n.0 espressi mediante alzata di mano e a norma di Regolamento

### DELIBERA

- di **DICHIARARE** la narrativa che precede parte integrante del presente deliberato;
- di **APPROVARE** ai sensi dell'art.3 comma 5 del Regolamento Regionale n.5/2011 e ss.mm.ii., attuativo della L.R. 16/04 e ss.mm.ii., il Piano Urbanistico Comunale (PUC) comprensivo di disposizioni strutturali, disposizioni programmatiche, Atti di Programmazione degli Interventi e Rapporto Ambientale, a firma dell'arch. Pio Castiello quale Direttore Tecnico di "Studio Castiello Projects s.r.l.", della Zonizzazione Acustica redatta dall'esperto in acustica ing. Michele Petrillo e co-firmata dall'arch. Pio Castiello, della Carta dell'uso agricolo del suolo redatta dall'agronomo dr. Angelo Raffaele Musto e co-firmata dall'arch. Pio Castiello, dallo studio geo-sismico redatto dai geologi dr. Carmine De Cicco e dr. Claudio Sacco, composto dai seguenti elaborati:

#### Elaborati di testo:

- 01\* ET – Relazione Illustrativa
- 02\* ET – Norme Tecniche di Attuazione
- 03 ET – Atti di Programmazione degli Interventi (API)
- 04 ET – (VAS) Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica
- 05 ET – (VAS) Relazione di sintesi

#### Elaborati Grafici:

- DISPOSIZIONI STRUTTURALI** - a tempo indeterminato (ex. art. 3 comma 3 L.R. 16/2004)
- 06 DS – Inquadramento territoriale scala 1:25.000
  - 07 DS – Stralcio PTR
  - 08 DS – Stralcio PTCP (cfr. tav. P.03) - Schema di assetto strategico strutturale scala 1: 5.000
  - 09 DS – Stralcio PTCP (cfr. tav. P.04) - Rete Ecologica scala 1: 5.000
  - 10 DS – Stralcio PTCP (cfr. tav. P.06) - Quadro della trasformabilità dei territori scala 1: 5.000
  - 11 DS – Stralcio PTCP (cfr. tav. P.08) - Unità di paesaggio scala 1: 5.000
  - 12 DS – Stralcio PTCP (cfr. tav. P.02) - Carta della naturalità scala 1: 5.000
  - 13 DS – Stralcio PSAI dell'AdB fiumi Liri-Garigliano e Volturno scala 1: 5.000
  - 14 DS – Stralcio strumento urbanistico generale vigente: PRG scala 1: 5.000
  - 15 DS – Reti ed infrastrutture - rete idrica e fognaria scala 1: 5.000
  - 16 DS – Reti ed infrastrutture - rete metanifera e pubblica illuminazione scala 1: 5.000
  - 17 DS – Reti ed infrastrutture - rete cinematografica scala 1: 5.000
  - 18 DS – Destinazione d'uso del sistema insediativo scala 1: 5.000
  - 19 DS – Carta unica del territorio – Vincoli scala 1: 5.000
  - DS\*–Rete Idrografica

- DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE** - a tempo determinato (ex. art. 3 comma 3 L.R. 16/2004)
- 20\* DP – Azzonamento scala 1: 5.000
  - 21\* DP – Azzonamento: centro urbano scala 1: 2.000
  - 22 DP – Standard urbanistici: mobilità ed infrastrutture scala 1: 5.000
  - \*Compatibilità con lo studio geologico – tecnico scala 1: 5.000
  - \*Grafico di coerenza tra PUC e PSAI – Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale- Tabella sintetica;
  - \*Grafico di coerenza tra PUC e PSAI – Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
  - \*Relazione di Compatibilità Geomorfologica;

### Approfondimenti tematici:

#### **Studio agronomico**

SA – 01 - Relazione agronomica	scala 1: 5.000
SA – 02 - Carta dell'uso agricolo del suolo	scala 1: 5.000
SA – 03 - Carta delle macroaree	scala 1: 5.000

#### **Studio acustico**

ZA – 01 - Relazione illustrativa e indagini fonometriche	
ZA – 02 - Regolamento di attuazione	
ZA – 03 - Zonizzazione acustica	scala 1: 5.000

#### **Studio geologico ex L.R. n. 9/83**

G.1 - Relazione geologico-tecnica;	
G.2 – Carta geologica e sezioni	scala 1: 5000;
G.3 – Carta ubicazione delle indagini	scala 1: 5000;
G.4 – Carta idrogeologica	scala 1: 5000;
G.5 – Carta degli scenari del rischio	scala 1: 5000;
G.6 – Carta geologico-tecnica in prospettiva sismica	scala 1: 5000;
G.7 – Carta della microzonazione sismica	scala 1: 5000;
G.7a- Carta della microzonazione sismica ( NTC 2018)	scala 1: 5000;
G.8 – Carta lito-tecnica	scala 1: 5000;
G.9 – Carta della stabilità	scala 1: 5000;
G.10- Fascicolo indagini pregresse.	

### **VIARCH – Valutazione di Impatto Archeologico**

- **di DARE ATTO** che, qualora successivamente dovesse pervenire da parte dell'ASL di Avellino il parere ex L.R. n.13/85 richiesto con nota prot. com. 3541 del 18/11/2019, se ne terrà conto a termini di Legge;
- **di DARE ATTO** che ai sensi dell'art.3 comma 7 del Regolamento citato il Piano urbanistico comunale (PUC) è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC;
- **di DARE MANDATO** al Responsabile del Procedimento per tutti gli atti consequenziali ex art.5 comma 6 del Regolamento Regionale citato.

**Successivamente**, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata votazione, espressa nelle forme di legge e di regolamento, dei consiglieri presenti e votanti: Presenti n. 8 , Assenti n. 3 (Consigliere: Di Iorio Roberto, De Angelis Ciriaco e De Roma Giuseppe) votanti n° 8 , Favorevoli n. 8 , Contrari n. 0 , Astenuti n.0

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO: PIANO URBANISTICO COMUNALE – ex L.R.16/2004 e ss.mm.ii.  
APPROVAZIONE (ex art. 3 c.5 del Reg. Regionale 5/2011 e ss.mm.ii.)**

**Parere di regolarità TECNICA espresso dal Responsabile del Servizio :**

Il sottoscritto Responsabile di Area esprime il parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:

**FAVOREVOLE**

Li 15/6/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
F.to Avv. Antonio Cardillo**

*Letto, approvato e sottoscritto*

**IL SINDACO**  
F.to Avv. Antonio Cardillo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Armando Orciuoli

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

**Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:**

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
- E' divenuta esecutiva il giorno....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal..... al .....

Dalla Residenza comunale, li 08/07/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Dott. Armando Orciuoli**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**DISPONE**

l'affissione della presente deliberazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ,come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .


Dalla residenza comunale, li 08 / 07 /2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Armando Orciuoli**

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, li 08 / 07 /2021



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Armando Orciuoli**

STUDIO LEGALE FEOLA  
Giurisdizioni Superiori

Prof. Avv. Marcello G. Feola  
Cassazionista  
Professore di Diritto dell'Urbanistica e dell'Ambiente  
nell'Università degli Studi di Salerno

Spett.le  
COMUNE DI TORRE LE NOCELLE  
Via Ben. Rotondi 50  
83030 TORRE LE NOCELLE (Av)  
pec: [protocollo@pec.comune.torrelenocelle.av.it](mailto:protocollo@pec.comune.torrelenocelle.av.it)

Oggetto: PUC Comune di Torre Le Nocelle  
Verifica di coerenza ex art. 3, comma 4, Reg. Reg. n. 5/2011  
Parere pro veritate

I) Con Determinazione dirigenziale del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Torre Le Nocelle n. 113 del 18 maggio 2021 è stato chiesto allo scrivente di esprimere una valutazione giuridica, in forma di parere legale *pro veritate*, sulla vicenda amministrativa di seguito riassunta.

a- Il Comune di Torre Le Nocelle, con deliberazione di G.C. n. 61/2018, ha adottato il Piano Urbanistico Comunale (in prosieguo, per brevità, PUC) (pubblicato sul BURC n. 40 dell'11.6.2018).

b- Con successiva delibera giunta n. 97/2019 si aveva la presa d'atto dell'avvenuto adeguamento degli elaborati del PUC alle osservazioni esaminate e recepite con le pregresse deliberazioni di G.C. n. 74/2019 e n. 82/2019.

c- Con nota del 23.01.2020 (prot. 205), pervenuta in data 27.01.2020, il Comune di Torre Le Nocelle provvedeva a trasmettere all'Amministrazione Provinciale di Avellino gli elaborati costituenti il PUC, ai fini della "verifica di coerenza" ex art. 3, comma 4, Reg. Reg. n. 5/2011.

Via Quaranta, 5 (Piazza Malta) 84122 Salerno – Tel. 089.238051 – Fax 089.9951509  
[studiofeola@virgilio.it](mailto:studiofeola@virgilio.it) [mfeola@unisa.it](mailto:mfeola@unisa.it) [marcellogiusepfeola@puntopec.it](mailto:marcellogiusepfeola@puntopec.it)  
Pagina 1 di 15

d- Con nota del 12.2.2020 (prot. 5507) l'Amministrazione Provinciale di Avellino chiedeva la trasmissione di documentazione integrativa al Comune di Torre Le Nocelle, il quale vi provvedeva con nota pec del 2.4.2020 (prot. 1017).

e- E' infine sopraggiunto il "provvedimento presidenziale" n. 59 del 22.07.2020 [ad oggetto "Comune di Torre Le Nocelle - Dichiarazione di coerenza a condizione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 06/05/2018 e integrato con le osservazioni accolte con delibera di G.C. n. 74 del 30/08/2019"], con il quale il Presidente della Provincia di Avellino ha disposto "di dichiarare il PUC del Comune di Torre Le Nocelle, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 06/05/2018 e integrato con le osservazioni accolti con delibera di G.C. n. 74 del 30/08/2019, coerente con le strategie a scala sovracomunale individuate dall'amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente, a condizione del recepimento delle osservazioni e con le conseguenti prescrizioni, adeguamenti ed integrazioni per come riportate nell'unito Allegato 1 tabelle articolate in parte I, II e III - colonna (Osservazioni-Prescrizioni), quale parte integrante della verifica tecnica di coerenza, significando che il Comune in fase di eventuale approvazione del Piano da parte del competente Consiglio Comunale, dovrà in forma dettagliata e con riferimento ai singoli profili e/o corrispondenti elaborati integrati e/o modificati, dichiarare espressamente di avere ottemperato in ordine al recepimento delle predette osservazioni espresse dalla Provincia", prevedendo inoltre che "il citato PUC una volta eventualmente approvato e coordinato con il recepimento delle osservazioni e con le conseguenti prescrizioni, adeguamenti ed integrazioni, ai fini del monitoraggio, dovrà essere trasmesso all'Ente Provincia in formato digitale, in uno agli shape file relativi agli elaborati concernenti l'azzonamento".

^^^ ^^

II) Il Comune di Torre Le Nocelle chiede, quindi, al sottoscritto di esprimere un parere legale sul grado di vincolatività delle molteplici “*prescrizioni, adeguamenti ed integrazioni*” condizionanti di cui al ridetto provvedimento presidenziale (*recte*: di cui alle Tabelle parti I, II e III ad esso allegate).

Ciò anche alla luce delle considerazioni svolte dal progettista (Studio Castiello Project s.r.l.) con nota acquisita al protocollo comunale al n. 1226 del 12.4.2021.

AAA AAA AAA

III) L’analisi della “verifica di coerenza” espressa dall’Amministrazione Provinciale di Avellino, in ordine al PUC di Torre Le Nocelle, induce ad un duplice livello di indagine: il primo, avente un effetto assorbente, riferito al profilo procedimentale, il secondo riguardante gli aspetti sostanziali, contenutistici delle plurime “*prescrizioni, adeguamenti ed integrazioni*” cui è stata condizionata.

III/1 Cominciamo dal primo.

Si è visto, nella descrizione dello snodarsi della dialettica procedimentale intercorsa tra il Comune di Torre Le Nocelle e la Proncia di Avellino (cui è attribuita, si ricorda, dalla legge regionale n. 16/2004 la competenza a valutare la coerenza dello strumento urbanistico generale del Comune alle scelte di pianificazione adottate a livello di ambito vasto, e precipuamente tradotte nel P.T.C.P.), che alla trasmissione della documentazione integrativa da parte del Comune di Torre Le Nocelle, avvenuta via pec in data 2.4.2020, l’Amministrazione Provinciale di Avellino ha adottato il provvedimento esplicativo del potere di “verifica di coerenza” (provvedimento presidenziale n. 59 del 22.7.2020) ben oltre il termine di 60 giorni all’uopo prescritto dall’art. 3, comma 4, del Regolamento Regionale n. 5 del 2011, pur considerando la sospensione dei termini ex art. 103, comma 1, D.L. n. 18/2020 (come prorogata al 15 maggio 2020 con l’art. 37, comma 1, D.L. n. 23/2020).

Si tratta, quindi, anzitutto di capire le conseguenze e la portata dell'inosservanza del termine procedimentale prescritto dal ridetto art. 3, comma 4, del R.R. Campania n. 5/2011.

In tale prospettiva, pare decisivo soffermarsi sull'esegesi dell'art. 17 bis della legge 241/1990, il quale recita:

*"1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.*

*2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.*

*3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.*

*4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi".*

Quanto al diverso termine, da applicarsi nella specie (fatto espressamente salvo dalla riserva di cui al terzo comma della disposizione testè trascritta), per l'acquisizione tacita della valutazione di coerenza della Provincia, viene chiaramente in rilievo il richiamato art. 3 ("Procedimento di formazione e pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore") del R.R. Campania n. 5/2011 ("Regolamento di attuazione per il governo del territorio"), il cui quarto comma, prima parte, prevede:

*"4. Il piano integrato con le osservazioni ed il rapporto ambientale è trasmesso alle amministrazioni competenti per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio. Per il piano urbanistico comunale (PUC) e le relative varianti e per i piani di settore a livello comunale e relative varianti, l'amministrazione provinciale, al fine di coordinare l'attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza, dichiara, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall'amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente (...)"*.

Riguardo all'interpretazione del sopraggiunto art. 17-bis della L.n. 241/1990, ed al fine d'evidenziarne il carattere tendenzialmente generale, possono citarsi le massime seguenti: *"Con l'introduzione dell'art. 17-bis in tutte le ipotesi di decisione pluristrutturata, il silenzio dell'amministrazione interpellata non avrà più l'effetto di precludere l'adozione del provvedimento finale, ma, essendo equiparato ope legis ad un atto di assenso, consentirà all'amministrazione procedente di adottare il procedimento conclusivo. La portata generale del nuovo paradigma consente un'interpretazione estensiva dell'istituto, quale che sia l'amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato"* (Cons. Stato, Sez. comm. spec., parere 13.07.2016, n. 1640).

In motivazione, il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, da ultimo riferito, ha precisato quanto segue:

*“3.1 Questo Consiglio di Stato ritiene che l'art. 17-bis rivesta – nei rapporti tra amministrazioni pubbliche – una portata generale analoga a quella del nuovo articolo 21-nonies nei rapporti tra amministrazioni e privati.*

*Come affermato nel parere n. 839 del 30 marzo 2016, in materia di SCIA, l'art. 21-nonies, nel fissare un termine finale generale per l'adozione di atti di autotutela (e, nel caso della SCIA, di atti repressivi, inibitori o conformativi), ha introdotto un 'nuovo paradigma' nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione: nel quadro di una regolamentazione attenta ai valori della trasparenza e della certezza, il legislatore ha fissato termini decadenziali di valenza nuova, non più volti a determinare l'inoppugnabilità degli atti nell'interesse dell'amministrazione, ma a stabilire limiti al potere pubblico nell'interesse dei cittadini, al fine di consolidare le situazioni soggettive dei privati.*


*A tale nuova regola generale, che riforma i rapporti 'esterni' dell'amministrazione con i privati, corrisponde – introdotta ad opera dell'art. 17-bis – una seconda regola generale, che pervade i rapporti 'interni' tra amministrazioni: quella, appunto, del silenzio-assenso 'endoprocedimentale'.*

*Anche in questo caso, il Consiglio di Stato ritiene si possa parlare di un 'nuovo paradigma': in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione 'pluristrutturata' (nel senso che la decisione finale da parte dell'Amministrazione procedente richiede per legge l'assenso vincolante di un'altra Amministrazione), il silenzio dell'Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l'effetto di precludere l'adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all'Amministrazione procedente l'adozione del provvedimento conclusivo. La portata generale di tale nuovo paradigma fornisce una importante indicazione sul piano applicativo dell'art. 17-bis, poiché ne consente una interpretazione estensiva, quale che sia l'amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato (cfr. infra, i punti successivi)”.*

*La stessa Commissione Speciale, al successivo par. 4 del parere (“Ambito di applicazione soggettivo. Applicabilità a Regioni ed enti locali”), ha rilevato: “Per quanto riguarda la delimitazione dell'ambito di applicazione soggettivo e segnatamente l'applicabilità del nuovo istituto anche a Regioni ed enti locali, la Commissione speciale condivide la tesi positiva, pur richiamando l'attenzione dell'amministrazione referente in ordine alla opportunità di intensificare, in attuazione del principio di leale collaborazione, ogni forma di coordinamento istituzionale diretto a garantire l'omogenea applicazione delle nuove regole di*

*semplificazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e degli enti locali (...)"*; e, al successivo paragrafo ("Applicabilità agli organi politici"), ha osservato: *"Risulta condivisibile anche la tesi favorevole all'applicazione del silenzio - assenso agli organi politici. La Commissione speciale ritiene che la norma si applichi agli organi politici sia quando essi adottano atti amministrativi o normativi, sia quando sono chiamati ad esprimere concerti, assensi o nulla osta comunque denominati nell'ambito di procedimenti per l'adozione di atti amministrativi o normativi di competenza di altre Amministrazioni"*, specificando poi, nell'ambito dello stesso paragrafo: *"È appena il caso di ricordare, poi, che il meccanismo di cui all'art. 17-bis riguarda esclusivamente i procedimenti diretti all'adozione di atti amministrativi e normativi subprimari, mentre non può applicarsi a decisioni di carattere non amministrativo e a connotazione "politica" in senso stretto"*.

Ancora, nella sezione dello stesso paragrafo 4 dedicata all'ambito di applicazione oggettivo, e segnatamente all'applicabilità agli atti normativi, il parere in esame ha statuito: *"La norma si applica anche ai procedimenti diretti all'emanazione di atti normativi in virtù di un espresso dato testuale: il primo periodo del comma 1 contiene un esplicito riferimento ai procedimenti per l'adozione degli atti normativi. Se non vi fosse stato questo riferimento testuale agli atti normativi, la tesi estensiva, sostenuta nella richiesta di parere (i procedimenti amministrativi includono anche quelli normativi) avrebbe trovato un ostacolo difficilmente superabile nella ontologica diversità, sotto il profilo sostanziale, tra la natura dell'atto amministrativo e quella dell'atto normativo, per il quale valgono, anche a livello procedimentale, regole diverse da quelle applicabili agli atti amministrativi. Con riferimento agli atti amministrativi, va, invece, evidenziato che - alla stregua del paradigma generale illustrato retro, al punto 3 - il silenzio assenso*



"orizzontale." previsto dall'art. 17-bis opera, nei rapporti tra Amministrazioni co-decidenti, quale che sia la natura del provvedimento finale che conclude il procedimento, non potendosi sotto tale profilo accogliere la tesi che, prospettando un parallelismo con l'ambito applicativo dell'art. 20 concernente il silenzio assenso nei rapporti tra privati, circoscrive l'operatività del nuovo istituto agli atti che appartengono alla categoria dell'autorizzazione, ovvero che rimuovono un limite all'esercizio di un preesistente diritto. La nuova disposizione, al contrario, si applica a ogni procedimento (anche eventualmente a impulso d'ufficio) che preveda al suo interno una fase co-decisoria necessaria di competenza di altra amministrazione, senza che rilevi la natura del provvedimento finale nei rapporti verticali con il privato destinatario degli effetti dello stesso"; e, nella sezione dello stesso par. 4, dedicata alla "Applicabilità a procedimenti relativi a interessi pubblici primari", si prevede che: "La formulazione testuale del comma 3 consente di accogliere la tesi favorevole all'applicabilità del meccanismo di semplificazione anche ai procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i beni culturali e la salute dei cittadini. Sul punto la formulazione letterale del comma 3 è chiara e non lascia spazio a dubbi interpretativi: le Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili beneficiano di un termine diverso (quello previsto dalla normativa di settore o, in mancanza, del termine di novanta giorni), scaduto il quale sono, tuttavia, sottoposte alla regola generale del silenzio assenso. La giurisprudenza costituzionale richiamata nella richiesta di parere, del resto, non ha sancito un principio di insuperabile incompatibilità tra silenzio assenso e interessi pubblici sensibili, limitandosi ad esaminare la questione con riferimento ai rapporti tra legislazione regionale e legislazione statale. La Corte costituzionale ha, in altri termini, ritenuto preclusa alla legislazione regionale la possibilità di introdurre ipotesi di silenzio -

assenso (ulteriori rispetto a quelle previste dalla legislazione statale) in procedimenti diretti alla tutela di interessi sensibili. Al contrario, le richiamate sentenze della Corte costituzionale non sembrano di per sé impedire alla potestà legislativa statale la previsione di casi di silenzio assenso anche in materie sensibili. In relazione al profilo temporale va, peraltro, evidenziato che la locuzione "termine diverso" adoperata dalla legge autorizza la conclusione per cui, in materia di interessi sensibili, restano in vigore e prevalgono non solo le norme che prevedono termini più lunghi (rispetto al termine di novanta giorni), ma anche quelle che prevedono termini speciali più brevi", precisando, subito dopo, che: "L'applicazione della norma agli atti di tutela degli interessi sensibili dovrà, invece, essere esclusa laddove la relativa richiesta non provenga dall'Amministrazione procedente, ma dal privato destinatario finale dell'atto" (ipotesi, evidentemente, non ricorrente nella specie)".

Orbene, come può agevolmente notarsi, i giudici di Palazzo Spada hanno fornito, della disposizione in commento, un'interpretazione assai ampia, certamente comprensiva della valutazione, da manifestarsi da parte dell'ente di ambito vasto, relativamente alla coerenza del P.U.C. rispetto al P.T.C.P.

Sul punto si ricorda che, sempre la Commissione Speciale del Consiglio di Stato, nel paragrafo "Rapporto con gli artt. 16 e 17 legge n. 241/1990", si è espressa nel senso che: "L'art. 17-bis è, quindi, destinato ad applicarsi solo ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, nei casi in cui l'atto da acquisire, al di là del nomen iuris, abbia valenza co-decisoria. In base a tali considerazioni, deve, allora, ritenersi che la disposizione sia applicabile anche ai pareri vincolanti, e non, invece, a quelli puramente consultivi (non vincolanti) che rimangono assoggettati alla diversa disciplina di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 241 del 1990".

Insomma, all'esegesi della norma, come interpretata, *ex professo*, dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato, consegue che nella specie, in relazione al procedimento di verifica di coerenza che ha riguardato il PUC del Comune di Torre Le Nocelle, si è formato il silenzio – assenso ex art. 17 bis della legge 241/90, allo scadere del termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione integrativa (*recte*: dal diverso termine *ex lege* del 15 maggio 2020).

Deve al riguardo rilevarsi come, una volta accertato che il meccanismo del silenzio – assenso, di cui all'art. 17 bis della legge 241/90, s'applica alla fattispecie in esame e che, quindi, il parere di coerenza del P.U.C. al P.T.C.P. era stato, oramai, già definitivamente acquisito in forma tacita, il provvedimento tardivamente adottato in data 22.7.2020 dal Presidente della Provincia di Avellino deve considerarsi *tanquam non esset* ovvero quantomeno privo di ogni efficacia vincolante per il Comune di Torre Le Nocelle ai fini del prosieguo procedimentale di definitiva approvazione del PUC.

Una volta assunta la formazione della positiva verifica di coerenza in forma tacita, giusta la predetta disciplina di carattere generale improntata all'ottica della semplificazione e della celerità procedimentale di cui alla legge statale, le tardive espressioni del potere si palesano, in sostanza, come assolutamente inidonee ad incidere su un assenso ormai irreversibilmente formatosi e del quale la Provincia non doveva che prendere atto.

Ne consegue che la dichiarazione considerata di coerenza, espressa con il provvedimento presidenziale n. 59 del 22.07.2020, non può che essere considerata, proprio perché emessa, senza tenere in debito conto la valenza dirimente dell'acclarata operatività dell'istituto del silenzio – assenso previsto dall'art. 17 bis citato, come priva di efficacia vincolante, residuando – in termini di esatta valenza

giuridica – come mera raccomandazione depotenziata di ogni valore cogente per il Comune di Torre Le Nocelle in sede di approvazione consiliare del PUC ex art. 3, comma 5, R.R. n.5/2011.

III/2 Passiamo all'esame degli aspetti sostanziali, contenutistici dei rilievi condizionanti espressi dalla Provincia di Avellino con il provvedimento presidenziale n. 59 del 22.07.2020.

A tal fine pare indispensabile anteporre una breve ma necessaria premessa di carattere generale, per segnalare come costituisce una costante della legislazione regionale sviluppatasi a partire dalla metà degli anni '90 il superamento del modello del Piano Regolatore Generale (PRG) tradizionalmente inteso, con l'affermarsi di un modello pianificatorio articolato in due componenti, "strutturale" e "programmatico/operativo", assegnando ai contenuti "strutturali" il valore di quadro delle scelte di lungo periodo ("strategie") ed ai contenuti "programmatico/operativi" una dimensione di breve/medio periodo capace di adattarsi ai mutamenti della domanda sociale, delle opportunità di investimento, dei vincoli di mercato e dell'evoluzione tecnologica.

In linea generale, alle due componenti del Piano tutte le legislazioni regionali (compresa quella campana) attribuiscono significati e contenuti diversi:

- alle componenti strutturali il significato di "statuto del territorio" o di "sistema delle invarianti territoriali", con il compito di conformare stabilmente il territorio nel medio/lungo periodo, definendo il contesto e gli ambiti in cui realizzare i contenuti della componente programmatica;

- alla componente programmatica il valore di quadro degli interventi da realizzarsi nel breve-medio periodo comprendente la disciplina delle relative modalità attuative.



Ha aderito a tale impostazione anche il legislatore campano (L.R.C. n. 16/2004 e R.R. n. 5/2011), stabilendo che: *“La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante:*

*a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;*

*b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate” (art. 3 comma 3 L.R.C. n. 16/2004).*

Più in particolare, le previsioni di tipo *“strutturale”*, ai sensi dell'art. 9 comma 3 e 5, R.R. n. 5/2011, riguardano:

*“a) l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo;*

*b) la perimetrazione dei nuclei storici;*

*c) la perimetrazione (indicativa, non su base catastale) delle aree di trasformazione urbana;*

*d) la perimetrazione delle aree produttive (manifatture, media e grande distribuzione commerciale, terziario);*

*e) l'individuazione delle aree a vocazione agricola e degli ambiti agricoli e forestali, di importanza strategica;*

*f) la ricognizione delle aree vincolate;*

*g) le infrastrutture a rete e puntuali”.*

Per contro, ex art. 9 comma 6 R.R. n. 5/2011, il *“piano programmatico del Puc per la sua natura operativa, contiene, oltre agli elementi di cui all'art. 3 della*

legge regionale n. 16/2004, l'ulteriore specificazione delle aree indicate al comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4, indicando:


- a) destinazione d'uso;
- b) indici fondiari e territoriali;
- c) parametri edilizi e urbanistici;
- d) standard urbanistici;
- e) attrezzature e servizi".

Aggiunge, poi, il successivo comma 7 dello stesso art. 9 cit. che "il piano programmatico/operativo del PUC, elaborato anche per porzioni di territorio comunale, contiene altresì gli atti di programmazione degli interventi di cui all'art. 25 della L. R. n. 16/2004".

"Atti di programmazione degli interventi" disciplinati per l'appunto dall'art. 25 della L.R.C. n. 16/2004, il cui primo comma significativamente stabilisce che "con delibera di Consiglio Comunale è adottata, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni", aggiungendo al successivo settimo comma che "gli atti di programmazione degli interventi sono approvati per la prima volta contestualmente al PUC".

Merita inoltre di essere ricordato, ai presenti fini, anche l'art. 22 comma 2 della L.R.C. n. 16/2004, secondo cui "sono strumenti di pianificazione comunale: a) il piano urbanistico comunale - Puc; b) i piani urbanistici attuativi - Pua; c) il regolamento urbanistico-edilizio comunale - R.u.e.c."

Utilizzando comuni canoni interpretativi, l'illustrato quadro normativo vigente nella Regione Campania mette in evidenza quanto segue:




a) la pianificazione comunale, più che risolversi in un atto unitario e contestuale, si dispiega in un vero e proprio processo pianificatorio, articolato non solo e non soltanto nella sequela Puc - Pua - Ruec, ma anche all'interno del PUC attraverso la netta distinzione per contenuti della componente strutturale rispetto alla componente programmatico/operativa, talchè il PUC risulta disarticolato in due figure pianificatorie;

b) tale impostazione trova un sicuro riferimento proprio nell'art. 3 della L. R. n. 16/2004, che disciplina per l'appunto la netta distinzione contenutistica tra "disposizioni strutturali" e "disposizioni programmatiche" del PUC (comma 3), significativamente rubricato "articolazione dei processi di pianificazione".

In tale esatto contesto, considerata la chiara portata letterale di cui all'art. 3 comma 4 Reg. n. 5/2011, secondo cui l'Amministrazione Provinciale - entro il termine di sessanta giorni - è chiamata a "dichiarare" la coerenza del Puc "alle strategie a scala sovracomunale individuate dall'amministrazione provinciale in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente", deve decisamente escludersi che le valutazioni espressive della "verifica di coerenza" possano ingerirsi nella componente "programmatica" del PUC, potendo avere ad oggetto solo quella strategica "strutturale".

Nella specie, invece, come esattamente rilevato dal progettista (Studio Castiello Project s.r.l.) con la nota acquisita al protocollo comunale al n. 1226 del 12.4.2021, il cui contenuto è pienamente condivisibile, le "prescrizioni, adeguamenti ed integrazioni" espresse dalla Provincia di Avellino con il provvedimento presidenziale n. 59 del 22/07/2020 riguardano anche la parte "programmatica" e non solo quella "strutturale".

^^^ ^^



IV) Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono, il Comune di Torre Le Nocelle, in sede di approvazione del PUC con deliberazione consiliare (art. 3, comma 5, R.R. n.5/2011), non è vincolato ad osservare le "prescrizioni, adeguamenti ed integrazioni" di cui al provvedimento del Presidente della Provincia di Avellino n. 59 del 22/07/2020, dovendò solo limitarsi a "tenerne conto".

V) Nel senso che precede è il chiesto parere.

Salerno li 26 maggio 2021

prof. *dr.* Marcello G. Feola

